



TRIBUNALEDICASSINO SEZIONECIVILE-ESECUZIONIIMMOBILIARI

G.E. DOTT. LORENZO SANDULLI
PROCEDURAESECUTIVAR.G.E.I.N.15/2023
CUSTODEGIUDIZIARIO AVV. ANGELA ANTONILLI
CELL.:3494285749 mail: antonilli.angela@libero.it

Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it



III ESPERIMENTO

L'Avv. Angela Antonilli ,nominatoProfessionistaDelegato(referentedellaprocedura) dal Tribunale con provvedimento del 01.09.2025

AVVISACHE

presso la Sala degli Avvocati del Tribunale di Cassino, con il Gestore della vendita Astalegale.net S.p.A., e tramite il suo portale www.spazioaste.itil giorno 18.12.2025, alle ore 10.30, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona dei seguenti beni:

LOTTOUNICO

Piena proprietà (1/1) di appartamento di civile abitazione sito in Pontecorvo (FR), via Antonio Gramsci, snc, edificio A6, scala B, interno 8, piano 4, ubicato al quarto piano di un edificio degli anni '70, composto da 2 disimpegni, cucina, 2 camere da letto, soggiorno, 2 bagni e 2 balconi. Il palazzo è dotato di ascensore condominiale.

IdentificatoalcatastoFabbricatialFg.17,Part.271,Sub.61,Zc.1,CategoriaA2.

Destinazioneurbanistica: L'immobilericadeinzonadi P.R.G./P.E.E.P. (Sud Fornelle): sottozona P3 del PRG del Comune di Pontecorvo (FR); ZONE P(RESIDENZIALI) Caratteristiche di zona Zone fondiariere sidenziali destinate all'edilizia e conomica e populare in attuazione delle zone B2 di

P.R.G. Destinazione di zona: nuovi complessi residenziali di tipologia libera nell'assoluto rispetto della presente normativa. Destinazione d'uso: residenziale, (senza negozi) L'immobile è libero.

Al valore d'astadiEuro

31.360,00(trentunomilatrecentosessanta/00)

offertaminimaEuro23.520,00(ventitremilacinguecentoventi/00)

In caso di gara ex art.573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 500,00(cinquecento/00)

DETERMINA

leseguentimodalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A] DISCIPLINADELLA VENDITATELEMATICA

- 1. MODALITÀDIPRESENTAZIONEDELL'OFFERTA:
 - Leoffertediacquistodovrannoesseredepositateinviatelematica entro e non oltre le ore

12.00 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame e per la vendita;

qualora la data finale per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12.00 del giorno non festivo immediatamente precedente;

- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente oppure il suo procuratore legale, cioè l'Avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; le offerte depositate da altri soggetti saranno dichiarate inammissibili;
- leofferteandrannoobbligatoriamenteredatteedepositateconlemodalitàedicontenutitutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:
 - "Art.12-Modalitàdipresentazionedell'offertaedeidocumentiallegati. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:
 - a) idatiidentificatividell'offerente, conl'espressaindicazione del codice fiscale odella partita IVA;
 - b) l'ufficiogiudiziariopressoilqualependelaprocedura;
 - c) l'annoeilnumerodiruologeneraledellaprocedura;
 - d) ilnumerooaltrodatoidentificativodel lotto;
 - e) ladescrizionedelbene;
 - f) l'indicazionedelreferentedellaprocedura;
 - g) ladatael'orafissataperl'iniziodelleoperazionidi vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
 - i) l'importoversatoatitolodi cauzione; 7 | A D | [
 - $\label{localization} I)\ ladata, l'orario e il numero di CRO del boni fico effettuato per il versamento del la cauzione;$
 - m) ilcodiceIBANdelcontosulqualeèstataaddebitatalasommaoggettodelbonificodicuiallaletteral);
- n) l'indirizzodellacaselladipostaelettronicacertificatadicuialcomma40, inalternativa, quellodicuialcomma5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
 - o) l'eventualerecapitoditelefoniamobileovericeverelecomunicazioniprevistedalpresenteregolamento.
- 2. Quandol'offerenterisiedefuori dalterritoriodelloStato, enonrisultiattribuitoilcodicefiscale, sideveindicare il codicefiscalerilasciatodall'autoritàfiscale del Paese di residenza o, inmancanza, unanalogocodice identificativo, qualead esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice delpaeseassegnante, inconformitàallere goletecniche dicuiallostandar dISO 3166-1 alpha-2 code dell'International Organization for Standardization.
- 3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documentoinformaticoprivodielementiattivieinconformitàallespecifichetecnichedicuiall'articolo26delpresente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché' i riferimenti dei gestori del serviziodi postaelettronicacertificataper lavenditatelematicaiscritti anormadell'articolo 13, comma 4.
- 4. [...] Quandol'offerta èformulatada piùpersone allastessa deve essere allegatala procura rilasciatadagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
- 5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
- Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
- 6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi dielementi attivi. Idocumenti allegati sono cifrati mediante il softwaredicui al comma 3. Lemodalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art.13-Modalitàditrasmissione dell'offerta.

1. [...].

- 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
- 3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
- 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art.14-Depositoetrasmissionedell'offertaalgestoreperlavenditatelematica.

- 1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
- 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
- 3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
- 4. L'offertaeildocumentodicuialcomma 2sonotrasmessiaigestoriincaricatidellerispettivevenditenelrispetto del termine di cui al comma 1.

Art.15-Mancatofunzionamentodeiserviziinformaticideldominiogiustizia.

- 1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della venditatelematica icasi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominiogiustizia. Igestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
- 2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazionealleoperazionidi venditadell'offerentechedocumenta la tempestiva presentazionedell'offerta anorma del periodo precedente".

L'indirizzodipostaelettronicacertificatadelMinisterocuiinviareilfilecriptatocontenente l'offerta

telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it

- 2.CONTENUTODELL'OFFERTA: l'offerta devequindi riassuntivamentecontenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quantonon previsto dal ministeriale do vrà essere riportato indocumento se parato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:
- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibileintestarel'immobileasoggettodiversodaquellochesottoscrivel'offerta). Sel'offerenteè

coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

- b) quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- c) idatiidentificatividelbeneperilqualel'offertaèproposta,annoenumerodiruologenerale della procedura esecutiva del Tribunale di Cassino;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore <u>a centoventi (120)giorni</u> dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- f) l'importo versato a titolo di cauzione, con data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN o codice similare composto da 30 caratteri alfanumerici, devono essere indicati solo i numeri, l'uno di seguito all'altro, e non le lettere, i caratteri speciali o i trattini);
 - g) gli indirizzi previsti dall'art. 12, commi 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.
 - 3. DOCUMENTI DAALLEGARE ALL'OFFERTA: anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:
 - bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decriptata), del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità edel codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale.

- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procuraspecialeocopiaautenticadellaprocuragenerale,nell'ipotesidioffertafattaamezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
 - dichiarazionediaverpresocompletavisionedellaperiziadistima.
 - 4. MODALITÀDIVERSAMENTODELLACAUZIONE:

esclusivamente con bonifico sul conto corrente unico, intestato al Tribunale di Cassino – Conto Asta, avente IBAN n. IT39L08987743700000000000446 (conto asta), acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Terradi Lavoro San Vincenzo de'Paoli, Agenzia di Cassino, via Lombardia n. 70 (tel. 0776/21676), con causale "Asta per procedura esecutiva" (senza ulteriori specificazioni didati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul contro entro il giorno precedente alla vendita sia festivo, la cauzione dovrà risultare accreditata sul contro entro il giorno non festivo immediatamente precedente.

- 5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.
- 6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di vendita; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazionimediantemessaggioall'indirizzo dipostaelettronicacertificataindicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state

partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi; durante il periodo della gara, ognipartecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo cheviene stabilito nel modo seguente: valore inferiore a euro 50mila euro 500,00; valore inferiore a100mila euro 1.000,00; valore inferiore a 200mila euro 2.000,00; valore superiore a 200mila euro5.000,00;il tutto dainserirsi nell'avviso divenditaa penadiinefficacia. Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori10minutiinmododapermettereaglialtripartecipantidieffettuareulterioririlanciecosìdi sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di 120minuti); ladeliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avràluo go entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente in un giorno festivo al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita,a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

Per l'emissione del decreto di trasferimento, nel medesimo termine l'aggiudicatario dovrà, inoltre, versare sui conti della procedura un anticipo sulle spese di registrazione e trasferimento parial 20% del prezzo di aggiudicazione (si ribadisce che tali termini sono sospesi dal 1º agosto al 31 agosto), nonché produrre al Custode-delegato visure ipocatastali aggiornate.

- 8. OFFERTAPER PERSONADANOMINARE: nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale hafatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.
 - 9. ISTANZADIASSEGNAZIONECONRISERVADINOMINADIUNTERZO: ilcreditore

che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. Inmancanza, iltrasferimento èfatto afavoredelcreditore. Inognicaso, gliobblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico delcreditore.

10. ULTERIORICONDIZIONI:

la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, nonpotranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Si farà riferimento, in particolare, all'elaborato peritale depositato dall'esperto e disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza, sui siti internet (del PVP, dei gestori della pubblicità e del Tribunale di Cassino); per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., l'aggiudicatario si dichiara edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti;

l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario;

ognionerefiscalederivantedallavenditasaràacarico dell'aggiudicatario; pertuttoquantoquinonprevistosiapplicanolevigentinormedi legge.

[B] DISCIPLINARELATIVAALPAGAMENTODELPREZZOE DEGLIONERI ACCESSORI.

- 1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- 2. qualoral'immobilesiagravatodaipotecaiscrittaagaranziadimutuoconcessoaisensidel T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c.., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
- 3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato peril versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art.585,ultimocomma,c.p.c.,ildelegatonelpredisporrelaminutadeldecretoditrasferimento sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €**** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto

mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione evoltura del decreto ditrasferimento edella cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

[C] ULTERIORIAVVISIEDINFORMAZIONI

- 1. In base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
- 2. inbaseaquantodispostodall'art.161bisdisp.att.c.p.c.,ilrinviodellavenditapuòesseredisposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
- 3. Si informano gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al custode giudiziario-delegato alla vendita e al gestore della vendita.

Cassino, 10/10/2025



Il Professionista Delegato avv.Angela Antonilli







